



Legal Newsletter n. 3/2016

Tax & Legal

Highlights:

- Il contratto di affidamento fiduciario
- Privacy con regole europee

kpmg.com/it



In primo piano

Non sono vessatorie le clausole '*claims made*' inserite nei contratti di assicurazione (pag. 3)

Legge 22 giugno 2016, n. 112 ('Dopo di noi') (pag. 4)

Divieto di anatocismo e mutuo fondiario (pag. 7)

Arbitrato rituale e diritto di impugnazione della delibera assembleare (pag. 9)

Arbitrati in materia societaria (pag. 9)

Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale: legittimità (pag. 10)

Concordato preventivo in bianco e obbligo di audizione del debitore (pag. 10)

Diritto all'oblio ultra-accelerato nella cronaca giudiziaria (pag. 12)

Diritto civile e commerciale

Rassegna di giurisprudenza

Non sono vessatorie le clausole 'claims made' inserite nei contratti di assicurazione.

Le Sezioni unite, con sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140, si sono espresse in merito alla questione, ritenuta dal provvedimento di rimessione di particolare importanza, della validità o meno della clausola 'claims made', la quale trova ormai sovente inserimento nei contratti assicurativi, chiarendone la portata sotto il profilo della nullità, vessatorietà e meritevolezza. La Corte ha ricordato che la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola *claims made* mista o impura) va considerata come un elemento atipico inserito in un contesto assolutamente tipico del contratto ex articolo 1917 del Codice civile. Si tratta in definitiva di una libera pattuizione tra privati che non compromette regole concorrenziali o limita i diritti di una parte.

Connotato dell'alea nel vitalizio alimentare

La sentenza della Cassazione del 22 aprile 2016, n. 8209 stigmatizza l'alea nel contratto atipico di 'vitalizio alimentare'. Trattasi di un contratto legittimamente configurabile che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario).

Obbligazione di garanzia

Con pronuncia del 5 maggio 2016, n. 8955 la Corte di Cassazione ha posto in luce come il limite contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussoria non comprenda gli interessi moratori maturati a seguito del mancato tempestivo adempimento imputabile anche al fideiussore medesimo. In particolare, tale ammontare è da intendersi esclusivamente quale soglia massima al debito altrui garantito dal fideiussore ma, come affermato dal giudice di legittimità, non può consentire al garante personale di non rispondere della propria mora. La sentenza in analisi ricollega quanto appena enucleato alla generale garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nonché al rispetto dei principi di divieto di abuso del diritto e di correttezza nei rapporti inter privati, in linea con quanto evidenziato, sempre dalla Cassazione, nelle pronunce n. 12263/2015 e, in tema di recesso del fideiussore, n. 3575/1998 e n. 103/1985.

Facoltà di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo di gestione, su attivazione del socio di maggioranza

Con una interessante decisione del 25 maggio 2016, n. 10821 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha sancito che il socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno 1/3 del capitale, può convocare l'assemblea in caso di inerzia dell'organo di gestione, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo. Questa decisione non ha precedenti in termini e ha rilievo perché individua un meccanismo alternativo alla mancata attivazione dell'organo di gestione, considerato che appare inestensibile alla S.r.l. la disciplina prevista dall'art. 2367 cod. civ. in tema di S.p.a.

Novità normative

Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153)

In sintesi i tratti salienti della nuova disposizione, rilevanti dal punto di vista del diritto sostanziale.

Sono state normate le due figure del pegno mobiliare non possessorio e del trasferimento del bene immobile in garanzia.

In relazione alla prima fattispecie, ogni imprenditore iscritto nel registro delle imprese può costituire pegno non possessorio su beni mobili non registrati - esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo - destinati all'esercizio dell'impresa a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa, presenti o futuri, determinati o determinabili e fino ad un importo massimo garantito.

È inoltre prevista la legittimità, seppur a specifiche condizioni, del trasferimento del bene immobile in garanzia. In caso di finanziamento concesso dalla banca ad un imprenditore, tale credito può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. La banca potrà vendere direttamente il bene immobile senza passare per una procedura esecutiva in caso di inadempimento: l'inadempimento si configura in caso di mancato pagamento di 9 rate, anche non consecutive che diventano 12 in caso di credito che sia stato rimborsato in misura all'85%.

Sotto il profilo del diritto processuale, si segnala che cambiano le regole del processo esecutivo. Numerosissime sono infatti le novità previste dalla legge n. 119/2016. Ed è precisamente l'art. 4 della norma che introduce una serie di cambiamenti volti ad accelerare le procedure esecutive.

Legge 22 giugno 2016, n. 112 ('Dopo di noi')

Con la legge 'Dopo di noi' viene codificato nel sistema normativo italiano il contratto di affidamento fiduciario. Trattasi di quel contratto con il quale un soggetto, il cosiddetto affidante fiduciario, affida ad un altro soggetto, denominato affidatario fiduciario, determinati beni affinché quest'ultimo li amministri e gestisca in attuazione della specifica 'destinazione' per il cui soddisfacimento sono stati vincolati dall'affidante fiduciario. La finalità che orienta la destinazione può essere di tipo liberale, gratuito e persino oneroso, purché meritevole di tutela (si pensi, a titolo esemplificativo, allo scopo di garantire/ regolamentare il passaggio generazionale, allo scopo di protezione del patrimonio, a scopi di tipo 'liquidatorio', ecc...).

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 luglio 2016, di correzione del decreto del 17 febbraio 2016 sulle start up innovative

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 7 luglio 2016, ha corretto alcuni errori materiali presenti sul decreto del 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56, serie generale, dell'8 marzo 2016, recante 'Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative'. Il decreto è intervenuto, in particolare, sull'allegato al decreto 17 febbraio 2016, precisamente:

- sul punto 6.2 relativo all'aumento del capitale sociale chiarendo che il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società e non 10 giorni come indicato nel precedente decreto;
- sul punto 7.1 relativo ai titoli di debito e strumenti finanziari chiarendo che la società può emettere titoli di debito nominativi escludendo la possibilità di emettere titoli di debito al portatore.

Prassi applicativa

Contratti Rent to buy

Nei contratti di *rent to buy* l'impedimento posto a carico del notaio dall'art. 8 del D.Lgs. 122/2005 trova applicazione sin dal momento della stipula del godimento in funzione della successiva alienazione. È quanto si legge, fra l'altro, nel nuovo orientamento del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. A sensi dell'art. 8, D.Lgs. 20/6/2005, n. 122, 'il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile'. Tale disposizione ha dato adito a diverse soluzioni interpretative, anche da parte del notariato, a partire dallo studio CNN n. 5812/C del 20 luglio 2015.

Riduzione reale del capitale sociale anticipata con il consenso dei creditori

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio 41-2016, ipotizza la possibilità di abbreviare il termine di 90 giorni previsto per l'opposizione dei creditori alla riduzione reale del capitale sociale ai sensi degli articoli 2445 e 2482 del Codice civile. Presupposto imprescindibile è il consenso dei creditori anteriori all'iscrizione della delibera di riduzione o il loro avvenuto pagamento che risulti da una dichiarazione resa dagli amministratori.

Srl: aumento di capitale offerto a terzi

L'aumento a pagamento del capitale sociale della S.r.l. può essere destinato alla sottoscrizione di terzi non soci qualora lo preveda un'apposita clausola in tal senso dello statuto sociale (art. 2481-*bis*, comma 1, del codice civile). In mancanza di detta clausola è necessaria una deliberazione dell'assemblea assunta dai soci all'unanimità. È quanto previsto dalla recente massima n. 156 del Consiglio notarile di Milano che così dettaglia la disciplina dell'aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci stessi.

Focus

Il contratto di affidamento fiduciario

Lo *'Stato è la sostanza etica consapevole di sé'* (GWF.H.): nel superamento dei bisogni individuali in funzione della ricerca del bene collettivo, nella tutela dei più deboli, nell'affermazione dei diritti civili degli emarginati e delle minoranze, lì c'è Stato. Non è estranea a questa logica la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, *'nel favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità'*, protegge i più deboli che siano privi di sostegno familiare perché 'i) mancano entrambi i genitori oppure ii) i genitori seppur ancora in vita non siano in grado di provvedere oppure iii) è necessario provvedere per 'il dopo di noi' cioè quando i genitori non ci saranno più'.

Il fine ultimo descritto è perseguito (ai sensi dell'art. 1, comma 3) attraverso l'agevolazione fiscale di qualsiasi tipo di erogazione da parte di privati a vantaggio dei disabili: dalla stipula di polizze di assicurazione, alla costituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c., alla conclusione di contratti di affidamento fiduciario.

Questa ultima rappresenta una novità importante nel panorama degli istituti legati alla destinazione giuridica dei beni: trattasi di un contratto, non sconosciuto al dibattito dottrinale ed interpretativo sorto sul tema (la figura è di paternità di M. Lupoi), che viene tipizzato con questa disposizione e che consta di un accordo concluso fra affidante e affidatario, avente ad oggetto la gestione di beni funzionalmente destinati al soddisfacimento e sostentamento di un disabile. I beni confluiscono in un fondo, che è patrimonio destinato e separato rispetto a quello dei contraenti.

Perché le agevolazioni fiscali siano attuali, gli atti elencati devono rispondere a tutti i requisiti essenziali elencati nell'art. 6, comma 2 - 3 della norma.

In particolare, devono perseguire come finalità esclusiva 'l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore dei quali devono essere istituiti'; devono, in altri termini, contenere espressamente la funzionale destinazione dei beni allo scopo descritto.

Inoltre tali atti dispositivi devono essere redatti per atto pubblico; identificare in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti, ovvero il disponente, il soggetto che si occuperà di gestire il patrimonio conferito, i beneficiari, ma anche il soggetto preposto al controllo sulla gestione; devono dettagliare i beni di qualsiasi natura destinati allo scopo, con descrizione dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, indicando le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni stessi.

Gli atti di destinazione (trust, affidamento, vincolo ex art. 2645 *ter* c.c.) devono contemplare un termine finale, coincidente con la data della morte della persona con disabilità grave, stabilendo al contempo la destinazione del patrimonio che eventualmente ne sia residuo.

Non mancano, nel dettaglio della disciplina, lacune normative: la norma tace sulle conseguenze civilistiche connesse al mancato inserimento degli elementi essenziali ai fini delle agevolazioni fiscali, sopra citati; non può non chiedersi quale sia la forma di pubblicità del vincolo di destinazione impresso ai beni mobili.

Resta altresì aperta la questione del regime dell'atto di disposizione posto in essere dal gestore in violazione del vincolo di destinazione funzionalmente impresso; problemi questi che saranno oggetto di adeguata riflessione interpretativa ma che non sono in grado di oscurare il rilievo e la lungimiranza della disposizione di nuova introduzione (MI).

Diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria

Rassegna di giurisprudenza

Interessi

Con pronuncia del 22 giugno 2016, n. 12965 in tema di contratti bancari, la Cassazione ha sancito che è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il contratto di mutuo dall'art. 1815, comma 2 c.c., la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente che abbia questo contenuto: che preveda, cioè, l'applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere, con sua automatica riduzione, in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario (mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista).

Divieto di anatocismo si applica anche al mutuo fondiario

Con sentenza del 07 giugno 2016, n. 11638 la Cassazione ha considerato la fattispecie di mutuo fondiario, come disciplinato dal D.Lgs. n. 385/93 (c.d. TUB), rilevando la sua trasformazione da contratto dotato di particolari peculiarità a 'contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili'. Proprio la mutata natura giuridica non giustifica più un regime di capitalizzazione degli interessi in deroga a quanto generalmente dettato dall'art. 1283 c.c.

Nullità di irs speculativi per mancanza di causa

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6225 del 18 maggio 2016, è tornato sul dibattito della validità dei contratti derivati e del rapporto tra causa negoziale e finalità concreta del contratto. La Corte ha dichiarato la nullità dei contratti derivati risultati 'speculativi' rilevando che, essendo pacifico che lo scopo perseguito con i contratti IRS fosse quello di tutelarsi dal rischio finanziario legato all'aumento dei tassi, non poteva che essere accolta la domanda di parte attrice volta alla restituzione dei flussi finanziari pagati in esecuzione dei predetti contratti, in quanto detti contratti erano privi della causa in concreto individuata come lo 'scopo pratico perseguito'.

Novità normative

Arbitro per controversie finanziarie

Con Delibera 4 maggio 2016, n. 19602 la Consob ha emanato, ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del D.lgs. n. 179/2007, il Regolamento concernente il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf). Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (Abf) della Banca d'Italia, è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura.

Market Abuse Regulation

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*) per quanto

riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospette.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Provvedimento del 30 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento Isvap in tema di procedure per la presentazione dei reclami

Con provvedimento del 3 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016, è stato modificato il regolamento ISVAP relativo alle procedure di presentazione dei reclami e, in generale, alla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

Il regolamento concerne i reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi iscritti nelle varie sezioni del registro e la gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori. Il provvedimento è entrato in vigore il 31 maggio 2016.

Diritto processuale civile

Rassegna di giurisprudenza

Rimessa alle Sezioni Unite la questione della riconoscibilità in Italia delle sentenze straniere che comminano il pagamento dei danni non risarcitori aventi carattere punitivo.

La Prima Sezione civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione ritenuta di massima importanza, della riconoscibilità, o meno (per contrasto con l'ordine pubblico), delle sentenze straniere comminatorie dei '*punitive damages*', ovvero dei danni non risarcitori aventi carattere punitivo.

Arbitrato rituale e diritto di impugnazione della delibera assembleare

L'arbitrato rituale ha natura giudiziale, dunque, l'atto introduttivo notificato nel termine assegnato, implica corretto esercizio del diritto di impugnazione della delibera assembleare. Ove, anche successivamente alla proposizione dell'arbitrato, venga introdotto un giudizio ordinario, detta condotta implica rinuncia tacita alla clausola compromissoria. È quanto emerge dalla sentenza n. 13722 della Corte di Cassazione depositata il 6 luglio 2016.

Arbitrati in materia societaria

Compromettibilità in arbitrato di tutte le controversie in materia societaria, escluso quelle concernenti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Gli statuti delle società possono stabilire la competenza arbitrale per tutte le controversie societarie ad eccezione di quelle che riguardano la violazione di norme che tutelano la società oppure interessi generali di soci o terzi. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, con sentenza del 14 marzo 2016. La vicenda oggetto di contenzioso origina dalla contestazione della validità di una delibera assembleare, approvata nonostante l'illegittimo impedimento all'esercizio del diritto di voto di un socio. Il socio adisce il tribunale, disapplicando la clausola compromissoria statutaria ma il tribunale, rilevato il difetto di competenza, accoglie l'eccezione di rito sollevata dalla società cooperativa. Nello specifico, l'autorità giudicante ricorda che 'le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso', tranne quelle che attengono a interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Si deve però trattare - prosegue la motivazione, citando la sentenza n. 3772/2005 del giudice di legittimità - di 'interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte' (come, ad esempio, in caso di inosservanza delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio).

Sanabilità della nullità conseguente a omessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo

Con pronuncia del 4 luglio 2016, n. 13614 la Cassazione ha statuito che la nullità formale derivante dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non anche del ricorso è sanabile con efficacia *ex tunc* attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall'opposizione erariale e dalla rinnovazione della notifica del ricorso disposta d'ufficio dalla Corte d'appello.

Crisi di impresa e Diritto Fallimentare

Rassegna di giurisprudenza

Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale: legittimità

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 depositata il 16 giugno 2016, ha ritenuto legittima la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto per la fissazione dell'udienza presso la casa comunale. La sentenza ha precisato come l'art. 15, comma 3 della L.F., che sancisce dette modalità di notifica, non violi l'articolo 3 della Costituzione, finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Concordato preventivo in bianco e obbligo di audizione del debitore

La Cassazione, con pronuncia del 22 giugno 2016, n. 12957, ha affermato il principio di diritto secondo cui ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. 'in bianco' ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162, 2° comma, L.F. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità. Tale principio subisce un'eccezione nell'eventualità in cui, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura pre-fallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese.

Nel caso specifico la Corte ha rigettato il ricorso presentato dal fallimento e ha confermato che la mancata convocazione del debitore, da parte del Tribunale, prima della pronuncia del decreto di inammissibilità della proposta di concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento disposta nei suoi confronti, aveva leso il suo diritto di difesa.

Il debitore, infatti, non aveva potuto chiarire che la mancata presentazione da parte sua dell' 'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione', come richiesto dal secondo comma lettera b) dell'art. 162 L.F., non poteva essere considerata motivo sufficiente a giustificare la reiezione della sua istanza di ammissione alla procedura concordataria, considerato che il sesto comma di detta disposizione prevedeva solo il deposito di tale elenco senza la necessità che fossero precisate le cause di prelazione. Peraltro, tale adempimento si doveva ritenere da lui regolarmente assolto, avendo egli, in modo da considerarsi equivalente - e tale ritenuto anche dalla Corte -, riportato l'elenco aggiornato e completo dei suoi creditori e dei relativi crediti nella colonna espositiva delle passività della situazione patrimoniale, da lui prodotta unitamente ai bilanci degli ultimi tre anni.

Fallimento e posta elettronica

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 luglio 2016, n. 13817, ha respinto il ricorso di una società contro la curatela fallimentare e sancito che il fallimento può essere validamente dichiarato anche quando le comunicazioni via pec non vengono lette dall'imprenditore che non apre mai la sua casella di posta elettronica.

La parte ha l'onere di dotarsi dello strumento telematico e di consultarlo costantemente, in linea con il valore cardine della celerità del processo.

La Cassazione, in particolare, ha decretato che in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento 'occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge'.

Questo significa che, se dal lato del mittente, ciò che conta è 'la ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata', dal lato del destinatario fa fede 'la

ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatari'.

Il potere del liquidatore di presentare la domanda di concordato preventivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 giugno 2016, n. 12273, affronta la questione relativa al potere di presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dei liquidatori. La soluzione data dal giudice di legittimità si fonda sul dato letterale degli artt. 152 Legge fallimentare, artt. 2487, 2487-*bis* c.c. e, in linea con il potere conformativo dei compiti e delle prerogative liquidatori da parte dell'organo assembleare, esclude che il liquidatore, in mancanza di espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo, abbia il potere di presentare la domanda di concordato preventivo. Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'assemblea si limiti alla nomina dei liquidatori, senza procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di liquidazione, si pone la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 2489 c.c. (che attribuisce, in via generale, ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione) anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio.

Diritto della privacy e dell'antiriciclaggio

Rassegna di giurisprudenza

Diritto all'oblio ultra-accelerato nella cronaca giudiziaria

La Suprema Corte, con sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161, irrompe nel delicatissimo campo dell'equilibrio dei diritti sulla rete web, con una decisione destinata a costituire un precedente importante nella prassi giurisprudenziale in tema di diritto all'oblio.

La Cassazione, chiamata a bilanciare due diritti di pari rango come il diritto di cronaca e quello alla privacy, riconosciuti entrambi anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ECHR), ha stabilito che 'un articolo di cronaca su un accoltellamento in un ristorante dovesse essere cancellato dall'archivio digitale perché, pur essendo corretto, raccontando la verità e non travalicando i limiti di legge, aveva prodotto un danno ai ricorrenti, cioè i soggetti attivi della vicenda di cronaca giudiziaria'.

Operazioni sospette: l'obbligo di comunicazione al Ministero è in capo alla banca

La Cassazione con sentenza dell'8 luglio 2016, n. 14065 ha sancito che, in caso di estinzione di certificati di deposito al portatore eccedenti l'importo stabilito per legge, da parte di soggetto diverso da quello che ne aveva chiesto l'emissione, in mancanza di idonea attestazione da parte dell'esecutore materiale dell'operazione, si deve presumere la sussistenza di un'operazione sospetta, in quanto idonea a porsi quale strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio. Per questi motivi, la Cassazione richiede che la banca debba dare comunicazione di tali operazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Novità normative

Privacy con regole europee

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 maggio 2016 il Regolamento (Ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016. Come prevede l'art. 99, il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25 maggio 2016), ma si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. Il testo detta disposizioni sul diritto all'oblio, sul diritto di trasferire dati ad altri fornitori di servizi e di essere informati in caso di violazioni, sul consenso (chiaro ed informato) al trattamento dei dati personali e sull'obbligo per le imprese di utilizzare linguaggi comprensibili nelle informative a pena di sanzioni che possono arrivare fino a 20 milioni di euro ovvero al 4% del fatturato annuo per le trasgressioni.

È altresì previsto l'obbligo di nomina del responsabile della protezione dei dati (*data protection officer*), che avrà il compito di vigilare che la propria azienda rispetti effettivamente le regole, fungendo da punto di contatto fra interessati e garante.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 – Fax 02 67644758

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378 – Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 – Fax 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 – Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 – Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 – Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 – Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 – Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121
Tel 085 4210479 – Fax 085 4429900

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197
Tel. 06 809631 – Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 – Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 – Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").